



Sent.24/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Claudio GALTIERI	Presidente
Antonio Marco CANU	Consigliere relatore
Adelisa CORSETTI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità n. 26787, instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia nei confronti di

Italo Carlo BRACCHI, nato a Cremona il 31 gennaio 1939, residente a Cremona in Via Voltorno n. 12, C.F. BRCTCR39A31D150O, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Erminio Orlando MOLA e Antonino RIZZO, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Cremona, Corso Vittorio Emanuele II, n. 30;

Adriano LAZZARINETTI, nato a Monza il 17 settembre 1962, residente a Bonemerse (CR) in Via G. Aporti n.5, C.F. LZZDRN62P17F704P, rappresentato e difeso dall'avv. Lapo PASQUETTI, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cremona, Via del Vasto, 5.

Visto l'atto di citazione del 23 dicembre 2010, iscritto al n. 26787 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 13 luglio 2011, il relatore Consigliere Antonio Marco CANU, gli avv.ti Erminio Orlando MOLA, Antonino RIZZO e Lapo PASQUETTI per i rispettivi assistiti e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Gaetano BERRETTA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO

Il Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Regione Lombardia ha promosso azione di responsabilità contro i sig.ri Italo BRACCHI e Adriano LAZZARINETTI per danni arrecati al Ministero della giustizia.

Espone l'attore che i due convenuti, commercialisti e soci di uno studio professionale, si sono resi responsabili di gravissimi fatti illeciti penalmente rilevanti, commessi nell'ambito della gestione di numerose procedure concorsuali loro affidate dall'Autorità giudiziaria presso il Tribunale di Cremona.

In sintesi, le indagini di polizia giudiziaria attivate dalla Procura della Repubblica di Cremona hanno portato ad acclarare un rilevante numero di sottrazioni di denaro da quasi tutte le procedure affidate dal Tribunale di Cremona al BRACCHI e al LAZZARINETTI.

In un primo tempo, veniva indagato esclusivamente il LAZZARINETTI, il quale aveva ammesso sostanzialmente di aver distratto cospicue somme di denaro dalle procedure fallimentari gestite nello studio associato BRACCHI – LAZZARINETTI, sia da quelle affidate al dott. BRACCHI, sia da quelle affidate a sé medesimo. L'interessato era pertanto sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

Le indagini successivamente svolte evidenziavano, da un lato, che l'ammontare complessivo delle distrazioni, compiute sui conti delle procedure concorsuali in un lasso di tempo di circa 10 anni, si assestava intorno a due milioni di euro, dall'altro che i proventi dell'attività illecita erano effettivamente confluiti in larga parte nei conti correnti dello studio associato, dai quali venivano attinte risorse per finanziare indistintamente lo studio professionale e la famiglia BRACCHI, nei confronti della quale la complessiva indagine avrebbe in conclusione fatto emergere un tenore di vita molto elevato e, con riferimento specifico alla moglie del dott. BRACCHI, Wanna LAZZARINI, il vizio del gioco.

Il LAZZARINETTI rilasciava quindi agli inquirenti nuove dichiarazioni, sul punto di tenore contrastante con quelle rese precedentemente, affermando che il BRACCHI era stato in realtà anch'egli a conoscenza della vicenda illecita e la aveva sostanzialmente condivisa con sé medesimo nel lungo arco di tempo in cui essa era stata posta in essere.

Con provvedimento del Giudice delle Indagini Preliminari di Cremona del 2 gennaio 2006 il BRACCHI veniva pertanto sottoposto alla misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari.

In data 28 luglio 2006 la Procura della Repubblica di Cremona esercitava l'azione penale nei confronti degli indagati per i reati di peculato (art. 314 c.p.) e falso materiale (art. 482 c.p. rif. 476 c.p.).

Con la sentenza n. 97 del 31 maggio 2007 il G.U.P. presso il Tribunale di Cremona comminava al LAZZARINETTI la pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per entrambi i reati contestati. La sentenza è divenuta irrevocabile in data 26 luglio 2007.

Con il decreto del 31 settembre 2007 il G.U.P. presso il Tribunale di Cremona disponeva il giudizio nei confronti del BRACCHI.

A seguito della fase dibattimentale il Tribunale di Cremona, con la sentenza n. 784 del 3 dicembre 2008, condannava l'imputato per i reati di peculato e falso materiale relativi alle

condotte distrattive compiute esclusivamente sulle procedure a lui affidate. L'imputato veniva invece assolto dall'accusa di aver concorso nei fatti di peculato e falso materiale relativi alle procedure dove il curatore fallimentare (ovvero il commissario liquidatore) risultava il LAZZARINETTI.

Il Tribunale di Cremona condannava pertanto il BRACCHI alla pena di anni 5 di reclusione (i fatti di peculato antecedenti al 3 giugno 1996 e quelli di falso materiale antecedenti al 3 giugno 2000 venivano dichiarati prescritti). Il medesimo veniva inoltre interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e dichiarato in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Secondo il Tribunale di Cremona la responsabilità del BRACCHI, rilevante ex art. 40, comma 2, c.p. per non aver impedito gli eventi appropriativi posti in essere dal LAZZARINETTI pur avendone conoscenza (anche se non puntuale per ogni singolo atto illecito, essendo sufficiente una generica consapevolezza del compimento dell'illecito da parte del socio), emergeva da una serie di circostanze obiettive riscontrate a seguito delle indagini preliminari e delle acquisizioni testimoniali rese in dibattimento.

La sentenza del Tribunale di Cremona è stata sostanzialmente confermata dalla Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 1381 del 29 giugno 2010, la quale ha confermato il pronunciamento di primo grado, rilevando tuttavia l'intervenuta prescrizione dei fatti di peculato compresi tra il 3 giugno 1996 e il 29 dicembre 1997. La pena è stata conseguentemente riquantificata in anni 4 e mesi 6 di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

Secondo l'attore, gli accertamenti svolti in sede penale avrebbero consentito di ricostruire esaurientemente il comportamento dei convenuti, anche poiché il LAZZARINETTI ha sostanzialmente ammesso i fatti che venivano contestati ed ha collaborato alle indagini.

In citazione vengono quindi sintetizzate le modalità attraverso le quali il meccanismo appropriativo veniva attuato e se ne rileva un ulteriore aspetto di gravità, consistente nel fatto che il LAZZARINETTI aveva instaurato la prassi di colmare gli ammanchi già determinati su una procedura tramite ulteriori distrazioni da altre procedure. Con l'effetto di determinare un fenomeno di manipolazione a catena e una situazione di alterazione complessiva delle contabilità delle procedure concorsuali.

La consistenza precisa del danno erariale diretto provocato dalle condotte illecite contestate è stata analiticamente ricostruita dal requirente sia sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Cremona sia tramite certificazioni acquisite direttamente dalle attuali curatele ovvero dalle amministrazioni di liquidazione.

Il pregiudizio finanziario concretamente subito dal Ministero della Giustizia è stato pertanto quantificato in euro 2.375.698,05, al netto del ripiano di ammanchi e di transazioni intervenute successivamente.

Alla luce degli accertamenti contenuti nelle sentenze penali di condanna pronunciate nei confronti del BRACCHI, il danno erariale è stato contestato in solido a quest'ultimo e al LAZZARINETTI con riferimento alle sole procedure concorsuali gestite dal BRACCHI, mentre con riferimento al danno erariale derivato dalle sottrazioni compiute ai danni delle procedure affidate al LAZZARINETTI, esso è stato contestato in via esclusiva a quest'ultimo.

Oltre al danno suddetto, ai convenuti è stato contestato il danno all'immagine e al prestigio dell'autorità ministeriale. In via diretta e concorrente al BRACCHI e al LAZZARINETTI (in solido tra di essi) tale danno è stato quantificato equitativamente in una somma ragguagliata al 20% del complessivo ammontare delle distrazioni compiute sulle procedure affidate al dott. BRACCHI ed è stato pertanto fissato in euro 103.000,00, mentre il danno all'immagine addebitabile in via diretta ed esclusiva al LAZZARINETTI è stato analogamente quantificato equitativamente in una somma ragguagliata al 20% del complessivo ammontare delle distrazioni compiute sulle procedure a lui affidate ed è stato pertanto fissato in euro 370.000,00.

Ai convenuti è stato infine contestato anche il grave danno da disservizio causato al Ministero della Giustizia, segnatamente alla Sezione Fallimenti del Tribunale di Cremona, che ha dovuto erogare ingenti risorse pubbliche allo scopo di ricostruire e ricondurre sui binari della regolarità amministrativa le contabilità dei procedimenti concorsuali sui quali hanno inciso le azioni delittuose poste in essere. Tale danno è stato quantificato equitativamente in una somma pari ad euro 30.000,00, addebitato in solido a entrambi i convenuti.

Il Procuratore regionale, contestualmente all'atto di invito a dedurre, ha chiesto e ottenuto l'emissione di un decreto di sequestro conservativo di beni mobili e immobili intestati ai convenuti, confermato dal giudice designato, con espunzione peraltro dal credito cautelato della somma di euro 30.000,00 contestata a titolo di danno da disservizio, essendo stato ritenuto che in proposito l'attore non avesse dato prova della sussistenza dello stesso.

Solo il BRACCHI si è costituito nel giudizio cautelare e ha fatto pervenire proprie deduzioni in risposta all'invito. Le difese dispiegate non hanno però indotto il Procuratore regionale a recedere dall'intento di promuovere azione di responsabilità nei suoi confronti.

E' stato quindi emesso e notificato ai convenuti l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio nei termini sopra sintetizzati.

In relazione al danno all'immagine, il Procuratore regionale ha indicato in citazione gli elementi che nel caso di specie ne connotano la particolare gravità, riferiti alla natura del comportamento posto in essere dai convenuti, ai mezzi utilizzati per commettere l'illecito e alla grande risonanza avuta dal fatto in ambito giudiziario e sulla stampa.

Per quanto concerne il danno da disservizio, in assenza di documentazione specifica attestante l'esborso finanziario, l'attore ha provveduto a quantificarlo equitativamente.

In ordine all'*an* del suddetto pregiudizio, l'attore ha rilevato che la situazione venutasi a creare presso gli uffici della sezione fallimenti del Tribunale di Cremona all'indomani della scoperta delle descritte attività illecite è stata di rilevante gravità, atteso che è risultato necessario procedere a svolgere una serie di attività straordinarie finalizzate alla ricognizione dello stato di tutte le procedure interessate e una serie di attività finalizzate a monitorare la regolarità delle attività di composizione complessiva della vicenda. E' stato pertanto necessario distogliere energie lavorative del personale in servizio dal carico ordinario per lo svolgimento dell'attività riparatoria, con inevitabili ripercussioni sulla efficienza complessiva del servizio. In particolare una maggiore difficoltà per gli utenti, professionisti e pubblico, nell'accedere al servizio, il prolungamento delle attese dovuto all'impiego delle energie lavorative disponibili per lo svolgimento delle predette attività riparatorie e in generale una perdita di snellezza e flessibilità del sistema.

Infine, il Procuratore regionale ha replicato alle difese dispiegate dal BRACCHI in sede di risposta all'invito, con particolare riguardo all'eccezione di prescrizione, in relazione alla quale è stata richiamata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, qualora la condotta dannosa sia di rilevanza penale, il decorso della prescrizione coincide con la data in cui viene esercitata l'azione penale. Nel caso di specie, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del BRACCHI risulta formalizzata in data 28.07.2006, con la conseguenza, ad avviso dell'attore, che non risulta decorso alcun termine prescrizionale.

Instaurato il giudizio, entrambi i convenuti si sono costituiti.

Il LAZZARINETTI, assistito dall'avv. Lapo PASQUETTI, ha formulato le seguenti conclusioni:

“In via preliminare e pregiudiziale, voglia codesta Ecc.ma Corte disporre la sospensione del presente procedimento in attesa della conclusione delle cause civili promosse dagli organi concorsuali nei confronti degli odierni convenuti, attualmente pendenti in primo grado avanti i Tribunali di Cremona e Brescia.

In via principale e nel merito, voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare improcedibile la presente procedura per intervenuta prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1 co. 2 L. 20/94.

In via subordinata e nel merito, voglia codesta Ecc.ma Corte re-spingere nel migliore dei modi ogni domanda ex adverso formulata.

Con revoca del provvedimento di sequestro conservativo e con ogni consequenziale statuizione sulle spese di procedura”.

Il BRACCHI, assistito dagli avv.ti Erminio MOLA e Antonino RIZZO, ha formulato le seguenti conclusioni:

“1) Sospendere il presente giudizio, sino alla definizione con sentenza passata in giudicato avanti la Corte di Cassazione della vicenda penale;

2) Dichiarare, in via preliminare l'intervenuta prescrizione quinquennale essendo i fatti relativi alle fattispecie in oggetto, risalenti all'anno 2001 ed avendo come data di pubblicità - notizia quella del maggio 2005, (relativo alle denunce – querele presentate dal Prof. Bracchi), mentre il deposito della richiesta del sequestro conservativo del Procuratore Regionale della Corte dei Conti è del 25.10.2010 (e quindi oltre il quinquennio prescrizionale).

3) Respingere nel miglior modo ogni domanda proposta nei confronti del Prof. Italo Bracchi in quanto non ancora stabilita la sua responsabilità nell'ambito dei fatti oggetto del presente procedimento, con sentenza passata in giudicato (essendo pendente ricorso per Cassazione). Detta responsabilità è piena e deve essere comminata in capo al solo Rag. Lazzarinetti già giudicato con sentenza ormai divenuta definitiva.

Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e contro dedurre nell'eventuale memoria istruttoria della quale si chiede sin d'ora l'introduzione a mente dell'art. 183, co. VI cpc.”.

In data 22/6/2011, il Procuratore regionale ha depositato una memoria con allegati documenti, che individuano analiticamente i flussi finanziari dai quali sono derivate le indebite appropriazioni per ciascuna procedura concorsuale.

Nell'udienza del 13 luglio 2011, fissata per la discussione della causa, i difensori dei convenuti e il rappresentante del Pubblico ministero hanno integralmente confermato le rispettive conclusioni.

DIRITTO

1. Vanno innanzi tutto affrontate le questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle difese dei convenuti, con prioritario riguardo alle richieste di sospensione del processo in attesa della definizione delle cause civili promosse dagli organi delle procedure concorsuali nei confronti degli attuali convenuti, pendenti innanzi ai Tribunali di Cremona e Brescia (richiesta formulata dalla difesa del LAZZARINETTI) e del giudizio sul ricorso presentato innanzi alla Corte di cassazione penale dal BRACCHI (richiesta formulata dalla difesa di quest'ultimo).

1.1. Per quanto concerne la prima, la difesa del LAZZARINETTI osserva che il risarcimento del danno patrimoniale diretto richiesto in questa sede dal Procuratore regionale coincide con quello che forma oggetto delle domande proposte dalle curatele fallimentari e dalle liquidazioni coatte amministrative nei confronti degli attuali convenuti innanzi al giudice civile (cause di cui è stata documentata la pendenza). Tanto determinerebbe un'evidente duplicazione delle voci di danno e la violazione del principio del "*ne bis in idem*". Analoghi rilievi sono stati mossi dalla difesa del BRACCHI (v. pagg. 16-17 della comparsa di risposta), anche se non hanno portato alla formulazione di un'esplicita richiesta di sospensione del presente procedimento.

Il problema che le difese sollevano riguarda in sostanza la possibilità che i convenuti si trovino ad essere destinatari di plurime sentenze di condanna al risarcimento del medesimo danno.

Secondo l'orientamento della Corte di cassazione, l'eventuale parallelo svolgimento dell'azione di responsabilità amministrativa proposta dal Procuratore contabile innanzi alla Corte dei Conti e dell'azione risarcitoria di diritto comune proposta dall'amministrazione danneggiata innanzi al giudice ordinario (in sede civile o penale) non determina una questione di giurisdizione (in base all'assunto, pur contrastato - v. Corte dei conti, Sezione 2^a centrale di appello, n. 401 del 30/11/2007 - della non esclusività della giurisdizione contabile), ma esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità (Corte di cassazione, ordinanza n. 20343 del 21/10/2005; ordinanza n. 6581 del 24/03/2006; ordinanza n. 27092 del 22/12/2009).

Talché se ne è tratta la convinzione, a cui anche questa Sezione aderisce, che solo la formazione, innanzi a diversa giurisdizione, di un giudicato sulla integrale liquidazione del danno conseguente ai medesimi fatti materiali potrebbe avere efficacia preclusiva dell'azione di responsabilità amministrativa (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Veneto, n. 927 del 7/11/2006; Sezione giurisdizionale Lazio, n. 24 del 17/01/2006).

Nel caso di specie, stante la inesistenza di giudicati siffatti, come affermato e dimostrato dalle stesse difese dei convenuti, non sussistono preclusioni alla procedibilità dell'azione proposta in questa sede. L'eventualità che si possa pervenire all'emissione di sentenze di

condanna in ordine alla medesima partita di danno da parte del giudice civile e del giudice contabile può trovare del resto rimedio nei successivi gradi di giudizio o, *in extrema ratio*, nella fase dell'esecuzione.

La difesa del LAZZARINETTI, a supporto della richiesta di sospensione del processo, ha rilevato altresì che, essendo stata in sede penale emessa nei confronti del convenuto una sentenza di patteggiamento (utilizzabile in questa sede quale argomento di prova circa la sua responsabilità generica, ma che nulla proverebbe in ordine all'ammontare del danno a lui imputabile o alla sua responsabilità anche in ordine alle procedure concorsuali affidate alla cura del BRACCHI), sarebbe necessario attendere in proposito l'esito finale dei giudizi civili.

L'argomento appare inconsistente, tenuto conto del fatto che l'autonomia di cui gode il giudice contabile nell'apprezzamento delle prove anche con riguardo quindi agli aspetti indicati dalla difesa, non comporta alcun obbligo di attendere l'esito dei processi pendenti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

1.2. Per quanto attiene invece alla richiesta formulata dalla difesa del BRACCHI, essa si fonda sulla pendenza del ricorso proposto dal convenuto alla Corte di cassazione penale avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ne ha confermato la responsabilità penale con motivazioni che ricalcano sostanzialmente quelle della sentenza di primo grado.

La difesa sostiene in definitiva l'opportunità di una sospensione del presente processo in quanto, prima della definizione del processo penale con sentenza divenuta irrevocabile, questa Corte non disporrebbe di elementi che le consentano di valutare la responsabilità amministrativa del convenuto.

E' però convincimento consolidato della giurisprudenza formatasi all'indomani della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - il quale non contempla, a differenza di quello previgente, l'istituto della pregiudiziale penale - che processo contabile e processo penale siano reciprocamente autonomi e quindi il primo possa essere definito senza necessità di attendere la conclusione del secondo, salvi unicamente gli effetti del giudicato penale di cui agli artt. 651 e sgg. c.p.p.

Peraltro, nella fattispecie non si ravvisano neppure quelle ragioni di opportunità che, almeno secondo un certo indirizzo giurisprudenziale, giustificerebbero una sospensione facoltativa del giudizio di responsabilità amministrativa in attesa della definizione di quello penale.

Va infatti considerato che le argomentazioni difensive sviluppate sia in questa sede che in quella penale sono incentrate essenzialmente su aspetti di diritto, talché non è messa in discussione la consistenza dei fatti posti a fondamento della domanda attrice.

In definitiva, le divergenze tra accusa e difesa non si basano su una diversa ricostruzione dei fatti nella loro materialità, ma semmai su alternative interpretazioni degli stessi, talché non è ipotizzabile che dal processo penale possano sortire elementi utili alla formazione del giudizio che questa Sezione deve rendere.

E' naturalmente possibile che dalla prosecuzione parallela dei giudizi sortisca un contrasto di giudicati, ma tale eventualità è fisiologica nel sistema, posto che il legislatore ha inteso

privilegiare, come confermato dalla riforma costituzionale del 1999, il principio della ragionevole durata del processo rispetto a quello della coerenza dei giudicati.

Per tali motivi, anche tale richiesta di sospensione del processo non può trovare accoglimento.

1.3. La difesa del LAZZARINETTI (v. punto 2, pagg. 7-9 della comparsa di risposta) ha formulato un argomento difensivo incentrato sulla presunta natura privatistica del danno patrimoniale diretto contestato in questa sede.

Sebbene la difesa non l'abbia espressamente qualificata in tal senso, l'eccezione prospetta, in definitiva, un difetto di giurisdizione di questa Corte con riguardo alla principale voce di danno addebitato ai convenuti, di cui non si contesta tanto la sussistenza, ma semmai la natura erariale.

In proposito, la Sezione rileva che, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Sezione 1^a centrale di appello, n. 56/A del 9/03/1999 e giurisprudenza ivi citata), la appropriazione, da parte di un funzionario pubblico, di somme di denaro di cui abbia la disponibilità per ragioni del suo ufficio costituisce danno erariale anche qualora esse non siano di spettanza dell'amministrazione, discendendo la natura pubblica del denaro dalla circostanza che esso, anche se non dovuto allo Stato, è stato acquisito comunque facendo valere potestà pubbliche, nel caso di specie attinenti a procedure concorsuali, nelle quali il curatore o il liquidatore sono considerati infatti pubblici ufficiali (v. artt. 30 e 199 r.d. 16/03/1942, n. 267), dovendo comunque lo Stato rispondere delle somme sottratte nei confronti dei soggetti terzi creditori.

1.4. Entrambe le difese hanno sollevato eccezione di prescrizione, nel rilievo che l'azione di responsabilità amministrativa sarebbe stata proposta tardivamente, avuto riguardo al momento iniziale di decorrenza del relativo termine quinquennale, che è stato individuato sostanzialmente nella data in cui il LAZZARINETTI rese ampia dichiarazione confessionaria dei reati per cui fu poi sottoposto a procedimento penale. Tanto nel convincimento che tale confessione contenesse tutti gli elementi necessari per configurare in maniera sufficientemente specifica la fattispecie di responsabilità amministrativa e per conseguenza consentisse all'attore pubblico di far valere il relativo diritto di credito, ex art. 2935 c.c.

La Sezione tuttavia rileva, aderendo alla tesi della Procura attrice, che nella fattispecie si verte in un caso di occultamento doloso del danno, necessariamente consustanziale ad una condotta illecita quale quella contestata ai convenuti. Tale occultamento configura un impedimento non solo di fatto, bensì giuridico, al tempestivo promovimento dell'azione di responsabilità patrimoniale.

In casi siffatti, l'esordio della prescrizione, che di norma coincide con la data in cui si è verificato il fatto dannoso, è differito al momento della scoperta del danno occultato (art. 1, comma 2 legge n. 20/1994).

Secondo un orientamento giurisprudenziale di questa Corte (ex multis, Sezione 1^a centrale d'appello, n. 293 del 27/06/2011; idem, n. 402 del 16/09/2008; Sezione 2^a centrale di appello, n. 296 del 20/09/2007), qualora il danno erariale sia l'effetto di una condotta penalmente illecita, la scoperta in questione si concretizza nel momento in cui viene esercitata l'azione penale, di cui non a caso il Procuratore della Repubblica deve dare segnalazione al requirente contabile, ai sensi dell'art. 129 delle norme di att. c.p.p.

Secondo altro orientamento giurisprudenziale ancor più rigoroso (v. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lazio, n. 1526 del 16 ottobre 2007; Sezione 1^a centrale di appello, n. 194 dell'11 luglio 2007; idem, n. 45 dell'8 marzo 2007; Sezione giurisdizionale Campania, n. 1742 del 29 settembre 2006; Sezione giurisdizionale Lazio, ordinanza n. 576 del 30 agosto 2006; Sezione 1^a centrale di appello, n. 104 del 5 maggio 2006) tale momento coinciderebbe invece con la data di emissione del decreto di rinvio a giudizio.

Comune a entrambi gli indirizzi è l'avviso che, in precedenza, il fatto illecito può essere meramente scoperto, ma solo successivamente esso assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa.

Anche la giurisprudenza civile, nel presupposto che la prescrizione può cominciare a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, riconosce, in casi siffatti, che ciò si verifica nel momento in cui il danneggiato può venire a conoscenza del danno ingiusto e della sua derivazione causale da un altrui fatto doloso o colposo, specifico in tutti i suoi elementi rilevanti (v. Corte di cassazione, n. 2645 del 21/02/2003). Il titolare del diritto deve cioè essere in grado di disporre di tutti i dati in ordine agli elementi costitutivi del diritto azionato, senza la cui conoscenza non sarebbe possibile agire in giudizio. Conoscenza che, come detto, può ritenersi maturata quanto meno in coincidenza con il rinvio a giudizio in sede penale, quando il diritto al risarcimento è stato avvalorato dai riscontri costituiti dai risultati delle indagini svolte dall'autorità giudiziaria.

A tale riguardo, va detto che, anche a voler ritenere sufficientemente dettagliata la confessione fatta dal LAZZARINETTI all'Autorità giudiziaria penale relativamente alle illecite sottrazioni di denaro da lui effettuate, non può non disconoscersi che tali affermazioni non avrebbero potuto essere poste a fondamento di un'azione risarcitoria prima che venissero eseguiti i necessari riscontri, tanto più essenziali ove si considerino le modalità con le quali l'attività delittuosa si è svolta nell'arco di un decennio. Si allude all'espedito utilizzato dal LAZZARINETTI per occultare le illecite appropriazioni, consistito nel coprire i "buchi" creati in una curatela con prelievi effettuati su altre curatele; un meccanismo a cascata che ha reso, com'è facilmente intuibile, difficoltoso l'operato degli inquirenti nella ricostruzione dei fatti.

Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi a fortiori irrilevante, ai fini che interessano, anche la pubblicazione sui giornali di notizie inerenti l'apertura dell'inchiesta, non potendo tali articoli costituire fonte attendibile di conoscenza di una notitia damni.

Per le ragioni esposte, considerato, anche seguendo l'orientamento più favorevole ai convenuti, che nei loro confronti l'azione penale è stata esercitata con la richiesta di rinvio a giudizio in data 28/07/2006 e che l'invito a dedurre, con contestuale istanza al Presidente della Sezione di concessione del sequestro conservativo sui beni di entrambi i presunti responsabili, è stato a costoro notificato entro il quinquennio da detta data, così realizzando un valido effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c., l'eccezione difensiva, siccome infondata, deve essere rigettata.

2. Esaurito l'esame delle questioni pregiudiziali e preliminari, può ora passarsi al merito della causa.

Come è noto, il diritto al risarcimento azionato dal Procuratore regionale trova i suoi presupposti nel danno ingiusto per la Pubblica amministrazione, nella condotta anti-giuridica dell'agente pubblico (ovvero posta in essere nell'esercizio delle funzioni ed in

violazione degli obblighi di servizio), nel nesso causale tra la condotta ed il danno, ed infine nel dolo o nella colpa grave nella consumazione del fatto illecito.

Nel caso di specie, il Procuratore regionale ha fornito ampia prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, fatto salvo quanto si dirà in ordine alla componente del danno contestato costituita dal cd. danno da disservizio.

2.1. Per quanto concerne la quota principale del danno addebitato ai convenuti, ovvero sia il danno patrimoniale diretto corrispondente all'importo delle somme sottratte alle procedure concorsuali, il Procuratore regionale ha analiticamente quantificato l'importo delle indebite appropriazioni sulla base delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza, i cui risultati sono stati poi riscontrati con le informazioni assunte direttamente dai soggetti subentrati ai convenuti nella curatela delle procedure concorsuali. Allo scopo, il requirente ha tenuto altresì conto sia delle somme riversate su alcune procedure per ripianare gli ammanchi su di esse formati, sia dell'esito di alcune transazioni verificatesi successivamente alla cessazione delle condotte illecite.

L'esito dei riscontri eseguiti è stato riportato in citazione, corroborato anche con documentazione allegata alla memoria depositata per l'udienza di discussione e sintetizzato in una tabella anch'essa allegata alla suddetta memoria (v. allegato n. 31).

In definitiva, considerato anche che i convenuti non hanno contestato la prova del danno fornita dall'attore, se non in maniera assolutamente generica, può ritenersi senza necessità di particolare motivazione sul punto che il Procuratore regionale abbia assolto l'onere probatorio su di lui incombente.

Il suddetto danno deve innanzi tutto ritenersi conseguente alla condotta illecita del convenuto LAZZARINETTI, consistita nell'appropriazione delle somme inerenti alle procedure concorsuali gestite da lui e dal socio BRACCHI. Tale appropriazione, come emerso dalle indagini penali, è stata effettuata sia mediante prelievi dai libretti di deposito intestati alle varie procedure fallimentari (resi possibili dalla falsificazione dei documenti autorizzativi dei prelievi stessi), sia mediante l'emissione di assegni bancari a valere sui c/c intestati a una procedura di concordato preventivo e ad una liquidazione coatta amministrativa, sia infine mediante l'appropriazione diretta di somme in contanti derivanti dalla vendita di beni dei soggetti sottoposti alle procedure medesime.

La condotta così descritta risulta ampiamente dimostrata dalle prove assunte nel corso delle indagini penali (dichiarazioni confessorie rese dall'interessato e riscontri eseguiti dalla Polizia giudiziaria). E ciò non senza considerare che anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., secondo un orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Sezione giurisdizionale 1^a di appello, n. 336 del 20-5-2009; n. 295 del 6-5-2009; in senso analogo, Sezione giurisdizionale 2^a di appello, n. 304 del 15-6-2009 e giurisprudenza ivi citata) e della Corte di cassazione (v. sentenza n. 17289 del 31-7-2006), *“costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova”* (nel medesimo senso, v. sentenze n. 20765 del 26/10/2005, n. 10847 dell'11/5/2007 e n. 10280 del 21/04/2008).

Al comportamento doloso del convenuto consegue pertanto l'affermazione della sua responsabilità in relazione all'intero danno di cui si discute, con riferimento quindi sia alle procedure concorsuali a lui affidate, sia a quelle di pertinenza del socio BRACCHI. In relazione a queste ultime, infatti, l'attività di illecita ingerenza nella gestione, che ha determinato una distrazione dei relativi fondi dalla loro legittima destinazione, ha comportato l'instaurazione di un rapporto di servizio di fatto tra il LAZZARINETTI e l'amministrazione danneggiata (giurisprudenza pacifica: v. Corte di cassazione, n. 400 del 5 giugno 2000; n. 14473 del 10 ottobre 2002; n. 24672 del 24 novembre 2009).

Per quanto concerne la posizione del BRACCHI, il Procuratore regionale ha inteso circoscrivere la sua responsabilità esclusivamente alla quota del danno di che trattasi riferibile alle sole procedure concorsuali da lui gestite.

Sostanzialmente, il requirente contabile ha fatto propria la tesi del giudice penale, esposta nelle sentenze di primo e di secondo grado, secondo la quale non vi sarebbe stata prova di un concorso diretto del BRACCHI nelle condotte appropriative poste in atto dal socio LAZZARINETTI, ma soltanto di una sua responsabilità penale di tipo omissivo necessariamente riscontrabile unicamente con riguardo alle procedure concorsuali di propria pertinenza. Il BRACCHI, cioè, pur avendo avuto piena consapevolezza che sulle procedure concorsuali a lui affidate erano state attuate dal LAZZARINETTI delle illecite appropriazioni e pur avendo l'obbligo giuridico di impedirle, nulla avrebbe fatto al riguardo, mentre non si è ritenuto che fosse provato un suo concorso materiale o morale nelle omologhe appropriazioni che hanno interessato le procedure affidate al socio (per le quali, a differenza di quelle di sua pertinenza, non era evidentemente configurabile neppure una responsabilità omissiva, non essendo egli titolare di alcun obbligo giuridico di impedire l'evento delittuoso).

La tesi difensiva (v. in particolare pag. 15 della comparsa di risposta) tende invece ad enfatizzare l'abilità del LAZZARINETTI nell'approntare gli accorgimenti (quali la falsificazione di firme ed atti) che avrebbero finito per trarre in inganno l'inconsapevole socio, rendendolo vittima e non compartecipe della altrui attività delittuosa.

Va intanto detto che non può trarsi in dubbio che tra la condotta inerte del convenuto e il danno sofferto dall'erario pubblico sussista un evidente nesso causale sia in termini di causalità giuridica che materiale.

Anche nel giudizio di responsabilità amministrativa, come in quello civile dinanzi al giudice ordinario, trova applicazione, pur con i necessari adattamenti, l'art. 40, comma 2 c.p., ai sensi del quale "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo" (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 200 del 1/10/2009; Corte di cassazione, n. 7531 del 27/03/2009).

Per effetto di tale disposizione, il giudice non può limitarsi a constatare che, sul piano materiale-fenomenico, un determinato evento è la conseguenza della inazione di un soggetto (cd. causalità materiale), ma deve ancor prima accertare che quest'ultimo avesse l'obbligo giuridico di impedirlo (cd. causalità giuridica).

Nel giudizio di responsabilità amministrativa, ciò implica la necessità di individuare l'obbligo di servizio incombente sul convenuto che, se assolto, avrebbe impedito la lesione del patrimonio erariale. Se tale ricognizione si dovesse concludere negativamente, cioè a dire se si finisse per accertare che nessun obbligo di intervento ricadeva sul pubblico

dipendente, lo stesso dovrebbe essere prosciolto dall'addebito per mancanza del nesso causale tra condotta e danno (v. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lombardia, n. 646 del 14/12/2007).

Un'applicazione del suddetto principio si rinviene nell'art. 23, comma 2 del d.P.R. 10/01/1957, n. 3, per cui *“la responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento”*.

L'imputazione di responsabilità mossa al convenuto riguarda le procedure concorsuali a lui affidate in qualità di curatore fallimentare, di commissario giudiziale (per un concordato preventivo) e di commissario liquidatore (per una liquidazione coatta amministrativa).

Ai sensi della normativa vigente (r.d. 16/03/1942, n. 267) è obbligo dei suddetti organi agire con diligenza nell'assolvimento dei propri compiti, tra i quali vi è quello preminente di amministrare i patrimoni dei soggetti falliti o assimilati (o di vigilare sull'amministrazione altrui, come nel concordato preventivo), con obbligo di rendere conto, sia periodicamente che alla cessazione dall'ufficio, della propria gestione (v. in part. art. 38 r.d. n. 267/1942 cit., come richiamato anche dagli artt. 165 e 199).

Per quanto attiene quindi alla causalità giuridica, non può dubitarsi, da quanto detto, che il convenuto avesse il preciso dovere di preservare l'integrità dei patrimoni oggetto delle procedure concorsuali a lui affidate.

Parimenti certo, sotto il profilo della causalità materiale, è che se il BRACCHI, constatato che sulle suddette procedure concorsuali erano state poste in essere condotte appropriative, avesse posto in essere le opportune misure (quali la migliore custodia dei libretti postali e degli assegni di conto corrente e la tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria), il danno di che trattasi non si sarebbe verificato.

Tanto chiarito sul piano oggettivo, occorre ora accertare se la condotta omissiva sia imputabile, sul piano soggettivo, al BRACCHI e, nell'affermativa, quale sia la consistenza dell'elemento psicologico, se cioè si verta in un'ipotesi di dolo ovvero di colpa grave.

In proposito, assume preminente rilievo la considerazione che tutte le operazioni illecite materialmente compiute dal socio LAZZARINETTI erano facilmente rilevabili dal semplice esame dei libretti postali e dei conti correnti bancari intestati alle procedure, sui quali dovevano necessariamente essere registrate.

Va precisato che tali documenti erano nella piena disponibilità del convenuto, non solo giuridicamente (essendo egli il responsabile della curatela) ma anche materialmente, avendo lo stesso interessato ammesso di aver sempre seguito personalmente tutte le procedure affidategli.

Se quindi egli avesse preso visione dei movimenti effettuati a valere sull'attivo delle varie procedure, non avrebbe avuto alcuna difficoltà a rendersi conto dei prelievi ingiustificati, considerato l'elevato numero degli stessi, il fatto che abbiano interessato, nel corso di circa un decennio, quasi tutte le procedure a lui affidate e, non ultimo, che i relativi importi erano talmente ingenti da azzerare, in diversi casi, l'attivo fallimentare.

Alla luce di quanto detto, ben si comprende, quindi, come i falsi materiali commessi dal LAZZARINETTI, se utili a trarre in inganno gli addetti degli uffici postali e degli istituti bancari presso cui erano depositate le somme delle varie curatele, non potessero avere alcuna reale possibilità di occultare al curatore gli illeciti prelevamenti.

Ciò consentirebbe di considerare quanto meno gravemente colposa la condotta del BRACCHI, ove si ipotizzasse che la stessa sia stata caratterizzata solo dalla omessa vigilanza sulle procedure a lui affidate.

In realtà, però, gli elementi di giudizio disponibili inducono a ritenere fondata la più severa tesi accusatoria, secondo la quale il convenuto avrebbe agito con dolo, non essendo ipotizzabile che egli non abbia avuto piena consapevolezza della condotta illecita del LAZZARINETTI.

A tale conclusione si perviene sulla base della corretta interpretazione dei fatti evidenziati dal giudice penale, i quali formano un quadro indiziario coerente e univoco.

A) Liquidazione coatta amministrativa della società AIPM.

Risulta che i prelievi indebiti, effettuati tra il 1996 e il 2001, hanno determinato la sottrazione di oltre 500 milioni di lire e il completo azzeramento dell'attivo. Inoltre, uno degli assegni tratti sul conto corrente intestato alla LCA ha fornito la provvista per il pagamento di due rate di un mutuo contratto per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile di proprietà del BRACCHI e della moglie.

B) Concordato preventivo Volpi.

Tra il 1995 e il 1998 sul conto corrente relativo alla procedura sono stati effettuati prelievi illeciti per oltre 400 milioni di lire, di cui 170 nell'anno 1995.

C) Nelle procedure fallimentari sono stati riscontrati numerosi e cospicui prelievi illeciti (unitamente peraltro a prelievi legittimi), con conseguente completo svuotamento o sensibile riduzione dell'attivo esistente sui libretti.

D) Nelle procedure rimaste aperte a causa del completo esaurimento dell'attivo determinato dagli illeciti prelevamenti, il BRACCHI non ha mai riscosso acconti sul compenso e in molte altre non ha nemmeno riscosso il compenso liquidatogli, prestando quindi la sua opera gratuitamente.

E) Nel fallimento BONFANTI, oltre alle usuali modalità di attuazione della condotta illecita, è stato riscontrato il mancato riversamento sul libretto intestato alla procedura delle somme derivanti dalla vendita di un immobile (nel caso della cauzione prelevate personalmente dal convenuto). Tale libretto è stato peraltro utilizzato regolarmente dal BRACCHI in epoca successiva per il pagamento di alcune spese tra cui alcune relative proprio alla vendita di cui sopra.

L'insieme di tali elementi conduce inevitabilmente, secondo un ragionamento di certo presuntivo, ma basato su un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti, a ritenere del tutto plausibile che il BRACCHI avesse piena contezza della condotta illecita in atto.

Se è vero, come è pacificamente dimostrato dalle operazioni eseguite dal BRACCHI, che egli curava realmente le procedure a lui affidate, non è pensabile che non fosse in grado di assolvere al proprio obbligo personale, riscontrando l'anomalia delle operazioni illecite compiute dal socio. Né si può seriamente credere che i ripiani degli ammanchi a cui provvede il LAZZARINETTI, peraltro non sempre eseguiti, potessero essere idonei a occultare al convenuto la condotta illecita, trattandosi di un espediente che, a tutto concedere, avrebbe potuto avere speranza di successo ove i prelievi indebiti fossero stati sporadici e di importo limitato, mentre al contrario, come detto, sono stati numerosissimi, pervasivi (hanno interessato quasi tutte le procedure affidate al BRACCHI nell'arco temporale di un decennio) e di importo rilevantissimo.

Per le considerazioni che precedono, va dunque affermata la responsabilità a titolo doloso anche del BRACCHI per la quota del danno di che trattasi a lui addebitata, con conseguente sua condanna in solido con il LAZZARINETTI a risarcire l'erario.

2.2. Danno all'immagine.

Il Procuratore regionale ha contestato ai convenuti anche il danno recato all'immagine dell'amministrazione giudiziaria con le condotte illecite loro ascritte.

A questo riguardo, la Sezione deve preliminarmente osservare che in ordine alla risarcibilità del danno di che trattasi è intervenuta, precedentemente all'emissione dell'atto di citazione, un'innovazione normativa.

Ha stabilito infatti l'art 17, comma 30 ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, che *“Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale”*. La norma richiamata a sua volta dispone che *“La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”*.

Secondo un'interpretazione che va consolidandosi nella giurisprudenza di questa Corte, formatasi in epoca successiva alla pronuncia della Corte costituzionale n. 355 del 2010, la disposizione ha, sotto un profilo di diritto sostanziale, circoscritto la risarcibilità del danno all'immagine provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione di questa Corte ai soli casi in cui la condotta illecita da costoro tenuta si sia sostanziata nella commissione di uno dei reati contro la P.A. indicati nell'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 e, sotto l'aspetto processuale, ha condizionato la procedibilità dell'azione di responsabilità amministrativa al passaggio in giudicato della sentenza di condanna penale.

Nel caso in esame, difetterebbe evidentemente, nei confronti del BRACCHI, il presupposto di procedibilità dell'azione, non essendo ancora intervenuta nei suoi confronti una sentenza penale irrevocabile di condanna, circostanza che invece si verifica nel caso del

LAZZARINETTI, dovendosi ritenere che, ai fini che interessano, la sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) sia assimilabile a una pronuncia di condanna (in tal senso, con motivazioni integralmente condivise da questa Sezione, v. Corte dei conti, Sezione 2^a centrale di appello, n. 206 del 9/05/2011).

Resta da verificare se il difetto di detto presupposto sia rilevabile d'ufficio dal giudice o debba formare oggetto di espressa eccezione da parte del soggetto interessato (che nel caso di specie non è stata proposta).

A tale riguardo, la norma di cui si discute ha previsto che *“qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”*.

Le Sezioni riunite di questa Corte, con sentenza n. 13/2011/QM del 3/8/2011 hanno affrontato tale questione, pervenendo alla conclusione (v. punto 1 del dispositivo) che *“deve escludersi la rilevabilità di ufficio della questione di nullità nel giudizio di responsabilità, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge n. 78 del /2009 e successive modificazioni”*.

A tale divisamento l'organo di nomofilachia è pervenuto per le seguenti considerazioni:

- la norma *“richiede un “interesse” specifico e concreto a rilevare la nullità, ovvero la titolarità di interesse giuridicamente qualificato; e presuppone che essa sia “fatta valere” da questo soggetto dinanzi alla “competente sezione giurisdizionale”*. Ne consegue che – sebbene la nullità in questione possa essere rilevata da *“chiunque”* ne abbia interesse – essa non può essere rilevata di ufficio dal giudice, perché quest'ultimo, per definizione, non può avere interesse nella causa (ex art.111 Cost.), e perché la norma individua come condizione della nullità un'iniziativa [che le Sezioni riunite hanno ritenuto possa assumere, sotto il profilo che interessa, indifferentemente la veste dell'azione o quella dell'eccezione] di un soggetto interessato dinanzi alla sezione, senza alcun riferimento ad iniziative officiose;

- neppure può affermarsi che la proponibilità della nullità da parte di *“chiunque”* ne abbia interesse ne implichi la rilevabilità di ufficio, in quanto le due nozioni sono concettualmente distinte (come dimostra l'espressa previsione dell'art. 1421 cod. civ.), ed il confronto tra l'art. 17 in esame (che prevede solo l'iniziativa di parte) e l'art. 1421 cod. civ. (che prevede l'iniziativa di parte e il rilievo di ufficio) conferma che l'intento del legislatore è quello di legare il rilievo della nullità in questione ad un'iniziativa di parte, soprattutto ove si consideri che la nullità in esame ha natura non solo endoprocessuale ma anche *“sostanziale”* in senso lato;

- che ciò vale anche nel caso della proposizione in via di eccezione in quanto *“la tendenziale correlazione tra rilevabilità di ufficio e rilevabilità “in ogni momento” dell'eccezione (artt. 167, 345 c.p.c.) è univoca, non biunivoca: le disposizioni predette fanno discendere la possibilità di rilevare l'eccezione in ogni momento alla possibilità di rilevarla di ufficio, e non viceversa. Inoltre, tale correlazione è un mero principio tendenziale, derogabile da norme speciali di legge: e nel caso qui in esame, l'art. 17,*

comma 30-ter, prevede sì una rilevabilità dell'eccezione "in ogni momento" [...], ma correla altresì l'esercizio della nullità all'iniziativa di un soggetto titolare di un concreto interesse e quindi ad un'azione o ad un'eccezione espressa";

- dal punto di vista teleologico, poi, ben può il convenuto avere un interesse ad una pronunzia non meramente processuale della nullità dell'attività svolta dal P.M., bensì ad un accertamento negativo della mancanza di responsabilità erariale; non solo per motivi non patrimoniali di tutela della propria immagine (comunque di per sé rilevanti), ma anche per concreti motivi economici, legati alla possibilità di ottenere il rimborso delle spese di assistenza legale, ammissibile solo in presenza di un proscioglimento nel merito (e quindi non nel caso della pronunzia di nullità, che è di mero rito), dovendosi quindi ritenere ragionevole che il legislatore abbia voluto demandare l'accertamento della nullità alla disponibilità dell'interessato.

La Sezione, adeguandosi al principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite, ritiene pertanto di poter procedere all'esame della domanda nel merito, in assenza, come detto, di eccezioni di nullità formulate dalle parti convenute.

Ad avviso del Procuratore regionale, dalla condotta dei convenuti sarebbe derivato *"un relevantissimo pregiudizio all'immagine e al prestigio dell'autorità ministeriale, gravemente compromesso dalla vicenda delittuosa ed acuito dal clamor fori conseguente allo svolgimento dei processi pubblici nei confronti dei responsabili e dalla grande risonanza che i fatti hanno avuto sui mass - media"*.

Tale danno sarebbe da ritenere particolarmente grave, avuto riguardo:

"1) alla natura del comportamento posto in essere dai soggetti prevenuti, che ha denotato totale sprezzo dei doveri di lealtà e fedeltà che per primi informano lo status del pubblico dipendente ovvero, come nel caso di specie, di un incaricato di pubbliche funzioni (quale risulta inequivocabilmente il curatore fallimentare) e che, come tale, ha forza lesiva dell'immagine dell'Amministrazione sia all'interno di essa - nei confronti in particolare di chi agisce in suo nome e nel suo interesse rispettando i principi e le norme di comportamento - sia all'esterno di essa;

2) ai mezzi utilizzati per commettere l'illecito, che si sono estrinsecati in comportamenti delittuosi particolarmente gravi (delitti di falso materiale commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, art. 476 c.p.);

3) alla grande risonanza che il fatto ha avuto in ambito giudiziario e sulla stampa".

Ad avviso della Sezione, non può dubitarsi della sussistenza, nel caso di specie, di un rilevante pregiudizio inferto al prestigio dell'amministrazione giudiziaria, tanto più rilevante ove si consideri l'ampiezza della condotta illecita, sia per l'elevato numero delle procedure concorsuali che ha interessato, sia per il fatto che la stessa si è protratta per un lungo arco di tempo.

E' da considerare quindi inevitabile che una vicenda come quella esaminata, anche in ragione della diffusione della stessa sui mezzi di comunicazione, abbia ingenerato nella opinione pubblica una rilevante sfiducia sul corretto svolgimento di procedure particolarmente delicate come quelle fallimentari, con evidenti riflessi pregiudizievoli in ordine alle aspettative della collettività sulla affidabilità del sistema giudiziario.

Considerata la gravità dei fatti, la Sezione ritiene equo quantificare il danno nella misura indicata dalla Procura regionale (20% del complessivo ammontare delle distrazioni commesse), peraltro ritenendo compresa in tale somma la rivalutazione monetaria.

Per quanto riguarda il riparto del danno tra i convenuti, considerata la maggiore incidenza causale della condotta illecita del LAZZARINETTI, appare da accogliere la richiesta dell'attore di ascrivere a costui in via esclusiva il danno commisurato alle sottrazioni di denaro a lui solo imputabili e di condannare in solido (attesa per entrambi la natura dolosa della condotta ascritta) il LAZZARINETTI e il BRACCHI al risarcimento del residuo danno.

2.3. La domanda attrice non può invece trovare accoglimento relativamente alla quota del danno contestato attinente al disservizio asseritamente provocato all'amministrazione giudiziaria.

Con riguardo a tale voce di danno, la Sezione ritiene infatti che il Procuratore regionale non abbia fornito alcuna prova della sua sussistenza.

Non è in discussione la eventualità teorica che una condotta illecita possa determinare un nocumento erariale sotto il profilo organizzativo-funzionale dell'apparato amministrativo, ogni qual volta cioè quest'ultimo, per effetto diretto di detta condotta, sia costretto a sopportare spese straordinarie ovvero a diminuire l'efficienza qualitativa o quantitativa del servizio fornito.

Tuttavia, non v'è dubbio che anche tale fattispecie di danno erariale non si sottrae alla regola generale dell'onere probatorio incombente sull'attore.

Nel caso di specie, il Procuratore regionale sostiene che il danno in questione sarebbe stato causato al Ministero della Giustizia, segnatamente alla Sezione Fallimenti del Tribunale di Cremona, per avere quest'ultima *“dovuto erogare ingenti risorse pubbliche allo scopo di ricostruire e ricondurre sui binari della regolarità amministrativa le contabilità dei procedimenti concorsuali sui quali hanno inciso le azioni delittuose poste in essere”*. Sempre secondo l'attore, sarebbe *“risultato necessario procedere a svolgere una serie di attività straordinarie finalizzate alla ricognizione dello stato di tutte le procedure interessate e una serie di attività finalizzate a monitorare la regolarità delle attività di composizione complessiva della vicenda. E' stato pertanto necessario distogliere energie lavorative del personale in servizio dal carico ordinario per lo svolgimento dell'attività riparatoria, con inevitabili ripercussioni sulla efficienza complessiva del servizio. In particolare una maggiore difficoltà per gli utenti, professionisti e pubblico, nell'accedere al servizio, il prolungamento delle attese dovuto all'impiego delle energie lavorative disponibili per lo svolgimento delle predette attività riparatorie e in generale una perdita di snellezza e flessibilità del sistema”*.

Che la condotta illecita di cui si discute potesse avere gli effetti descritti dal Procuratore regionale è certamente verosimile, ma ciò non toglie che i fatti su cui l'attore fonda l'assunto accusatorio avrebbero dovuto formare oggetto di prova, che non è stata data, neppure in forma presuntiva.

Se è vero infatti che la ricostruzione analitica delle indebite appropriazioni non poteva logicamente prescindere da un'attività ricognitiva di una certa complessità (considerata a posteriori l'entità della condotta delittuosa), non vi sono però elementi univoci per ritenere

che essa sia andata a gravare prevalentemente o comunque in misura significativa sull'apparato amministrativo e non sulla polizia giudiziaria (nella fattispecie la Guardia di Finanza), alla quale il primo potrebbe essersi limitato a fornire un supporto non tale da comprometterne, quanto meno con la gravità affermata dal Procuratore regionale, l'efficienza operativa e/o da comportare costi aggiuntivi.

In sostanza, per quanto consta, l'effetto distorsivo sulla funzionalità dell'apparato amministrativo asserito dall'attore può essere considerato al massimo un evento possibile della condotta illecita, il che però non consente di ritenere formato sul punto alcun accertamento idoneo a fondare una pronuncia di condanna (in senso conforme numerosi precedenti giurisprudenziali, v. Sezione giurisdizionale Puglia, n. 444 del 6/07/2010; Sezione giurisdizionale Veneto, n. 644 del 5/10/2009; Sezione giurisdizionale Umbria, n. 100 del 5/08/2009; Sezione giurisdizionale Trento, n. 8 del 26/02/2009; Sezione giurisdizionale Puglia, n. 12 del 16/01/2009; Sezione giurisdizionale Trento, n. 48 del 30/10/2007; idem, n. 35 del 15/06/2007).

Per quanto detto, non rileva valutare se nella fattispecie sia corretta la richiesta del Procuratore regionale di ricorrere all'art. 1226 c.c. per la quantificazione del danno di che trattasi, essendo notorio che la norma citata esonera l'attore dalla relativa prova quando vi siano fondati motivi che non consentano di stabilire l'entità del danno, nel presupposto però che esso sia stato dimostrato nella sua esistenza.

2.4. Le somme dovute dai convenuti per il danno patrimoniale diretto vanno rivalutate sulla base degli indici ISTAT relativi all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza che, in via equitativa, può fissarsi alla data (28/07/2006) del rinvio a giudizio in sede penale, e sino alla data di deposito della presente sentenza.

Sulla somma così rivalutata e su quella dovuta per il risarcimento del danno all'immagine dovranno altresì essere corrisposti gli interessi legali, dalla data del deposito della sentenza e sino al soddisfo.

2.5. Dal momento in cui la presente sentenza di condanna diverrà esecutiva, si determinerà l'automatica conversione in pignoramento del sequestro autorizzato nei confronti dei convenuti, ex art. 686 c.p.c., con onere dell'amministrazione danneggiata di provvedere ai sensi e nei termini di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c.

2.6. La condanna al rimborso delle spese processuali, nell'importo liquidato in dispositivo, segue la soccombenza nel giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, affermata la propria giurisdizione:

1) condanna Adriano LAZZARINETTI al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma di euro 2.208.683,79 (dicansi euro duemilioniduecentoottomilaseicentottantatre e settantanove centesimi), oltre a rivalutazione monetaria (limitatamente alla somma di euro 1.838.683,79) e interessi legali, da calcolare con le modalità indicate in parte motiva;

2) condanna Adriano LAZZARINETTI e Italo Carlo BRACCHI, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma di euro 640.014,26 (diconsi euro seicentoquarantamilaquattordici e ventisei centesimi), oltre a rivalutazione monetaria (limitatamente alla somma di euro 537.014,26) e interessi legali, da calcolare con le modalità indicate in parte motiva;

3) condanna Adriano LAZZARINETTI e Italo Carlo BRACCHI, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio, che sino alla presente sentenza si liquidano in euro

Manda al Ministero della giustizia di provvedere agli incumbenti previsti dall'art. 156 disp. att. c.p.c.

Così deciso in Milano, nelle camere di consiglio del 13 luglio e del 13 dicembre 2011.

L'ESTENSORE

(Antonio Marco CANU)

IL PRESIDENTE

(Claudio GALTIERI)

Depositata in Segreteria 11/01/2012

IL DIRIGENTE